

2) Personale

In seguito alla privatizzazione, nel giugno del 1996, è stato, come è noto, stipulato il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti privatizzati, avente efficacia dal 1° gennaio 1996⁽¹³⁾; nel giugno dell'anno successivo, quello omologo per i dirigenti⁽¹⁴⁾.

Entrambi tali contratti sono scaduti il 31 dicembre 1999 e sono attualmente in corso le trattative per il loro rinnovo.

Le tabelle che seguono - che riportano, per ciascuno degli esercizi di riferimento, il personale in servizio ed il costo globale e medio dello stesso - mostrano come la consistenza del personale stesso sia aumentata nel 1998 e nel 1999, rispetto al 1997.

Situazione del personale in servizio

Anno	1997	1998	1999
Grado/Livello	n.	n.	n.
Direttore generale	1	1	1
Dirigente	4	4	4
Area A	27	26	24
Area B	60	62 *	62 **
Area C	24	34 ***	35
Area D	8	9	9
Totale	124	136	135

* di cui 1 unità con contratto di formazione lavoro

** di cui 3 unità con contratto di formazione lavoro

*** di cui 7 unità con contratto di formazione lavoro

L'incremento del numero dei dipendenti ha costituito una delle cause della variazione del costo complessivo, sull'andamento del quale ha inciso anche, in particolare nel 1997, il miglioramento dei trattamenti economici scaturito dalle previsioni dei contratti collettivi di lavoro, al quale ultimo si correlano le variazioni del costo unitario medio. Il decremento di costo che si registra nel 1998 (-354 milioni, pari al -3,3%), pur in presenza di un aumento del numero dei dipendenti (che ha determinato l'aumento della spesa per le retribuzioni

(13) - Tale contratto prevede quattro aree amministrative (A-B-C-D) all'interno delle quali è consentita l'interscambiabilità delle mansioni. Sono inoltre previste aree professionali per particolari competenze e responsabilità e la gradualità del trattamento accessorio, da collegarsi all'impegno ed ai risultati conseguiti.

(14) - Tra le previsioni di tale contratto, vanno segnalate quelle dell'istituzione di una qualifica unica di dirigente; di un orario di lavoro dalla considerevole flessibilità; di un trattamento economico onnicomprensivo, con l'eliminazione di automatismi e di compensi straordinari o legati a specifiche attività e con una differenziazione riferita solo al merito acquisito.

+141 milioni)⁽¹⁵⁾ è da riconnettersi soprattutto alla consistente riduzione degli oneri previdenziali e assistenziali (-626 milioni) conseguita all'introduzione dell'IRAP (che ha sostituito il contributo per il S.S.N.).

Costo globale del personale

(in milioni di lire)

	1997	1998	1999
Retribuzioni *	7.197	7.338	7.647
Oneri previdenziali e assistenziali	2.623	1.997	2.045
Spese varie	486	586	593
Totale A	10.306	9.921	10.285
Trattamento di fine rapporto	546	577	631
Totale B	10.852	10.498	10.916

* Importo comprensivo di: stipendi, straordinari; indennità varie, incentivi.

Costo unitario medio

(in milioni di lire)

	1997	1998	1999
Costo globale del personale*	10.306	9.921	10.285
Unità di personale	124	136	135
Costo unitario medio	83	72	76

* Totale A del precedente prospetto sul costo globale

Nel 1998, l'aumento di 12 unità nelle aree meno elevate (di cui 10 con contratto di formazione lavoro) ed il citato abbattimento degli oneri previdenziali hanno favorito la diminuzione del costo complessivo, determinando altresì il decremento del costo unitario medio. Nel 1999, la lievitazione del costo unitario medio, nella sostanziale invarianza del numero del personale, è stata determinata dall'aumento ulteriore delle retribuzioni⁽¹⁶⁾.

Si evidenzia di seguito il trend del rapporto percentuale tra le spese per il personale e quelle di funzionamento. La percentuale, rispetto a quella del 29,52% riscontrata al 31 dicembre 1996, è considerevolmente aumentata nel triennio ora considerato ed, in specie, negli anni 1997 e 1999.

A ben vedere, peraltro, l'andamento della percentuale negli anni 1997, 1998 e 1999 è stato determinato, più che da quello delle spese per il personale, che non hanno subito variazioni significative nel triennio, dalla diminuzione degli oneri di funzionamento.

(15) – L'aumento è stato determinato anche dai miglioramenti retributivi scaturiti da un accordo integrativo siglato il 7 maggio 1998 con i sindacati di categoria.

(16) – Determinato, prevalentemente, da quello del trattamento del personale non dirigente.

Ciò vale in particolare per il 1997⁽¹⁷⁾ e per il 1999 rispetto agli esercizi agli stessi precedenti, in quanto, in tali anni, l'incremento delle spese per il personale è stato compensato dalla diminuzione di quelle di funzionamento.

Rapporto tra spese per il personale e spese di funzionamento

	<i>(in milioni di lire)</i>		
	1997	1998	1999
Spese per gli Organi dell'Ente	2.762	3.470	2.956
Costi del personale*	10.852	10.198	10.916
Acquisto di beni e servizi diversi	15.481	15.181	12.357
Totale	29.095	29.149	26.229
Percentuale spese per il personale su totale spese funzionamento	37,29 %	34,98 %	41,61 %

* Quali risultanti dai consuntivi, comprensivi dell'onere per l'accantonamento del TFR

La Cassa sostiene anche l'onere per i portieri degli stabili, che, in quanto relativo alla gestione immobiliare, è incluso nella posta "costi diretti della gestione immobiliare del conto economico". Tale spesa è ammontata, per il 1998, a 690 milioni e, per il 1999, a 770 milioni. L'importo relativo al 1999 è correlato ai maggiori costi connessi con l'acquisizione, a titolo gratuito, dal 1° aprile 1999, del patrimonio di un ramo d'azienda della società Groma, controllata dalla Cassa (e di cui si riferirà nel prosieguo del presente referto) ed al conseguente accollo a quest'ultima dell'onere per i portieri degli stabili in precedenza di proprietà della Groma.

Come è noto, gli inquilini degli immobili restituiscono il 90% della spesa per i portieri (ed il relativo, complessivo importo è iscritto nella voce del conto economico "redditi e proventi della gestione immobiliare").

(17) – Nel 1996 la spesa per gli organi e per l'acquisto di beni di consumo e servizi era stata, complessivamente, di 20,5 miliardi, a fronte dei 18,2 miliardi del 1997; quella per il personale, di 8,6 miliardi, rispetto agli oneri, per 10,8 miliardi, allo stesso titolo gravati sulla Cassa nel 1997.

3) *L'attività istituzionale*

3.1) *Le contribuzioni. Le iscrizioni*

Come già riferito nei precedenti referti e cennato in questa stessa relazione, l'attività istituzionale della Cassa è quella di assicurare trattamenti di previdenza obbligatoria e di assistenza a favore degli iscritti e dei loro superstiti.

Presupposto indispensabile per l'iscrizione alla Cassa è l'iscrizione negli albi professionali dei geometri⁽¹⁸⁾.

La legge istitutiva della Cassa⁽¹⁹⁾ ha previsto, per il finanziamento della attività istituzionale e della struttura della Cassa, un sistema impostato su di un contributo personale annuo a carico degli iscritti, su di un contributo per marche da applicarsi su ogni atto rilasciato nell'esercizio della professione e su una contribuzione volontaria.

Dopo ripetuti interventi legislativi⁽²⁰⁾, la legge n°773 del 20 ottobre 1982 ha radicalmente mutato il sistema previdenziale della categoria, trasformandolo da sistema a capitalizzazione (prelievo contributivo determinato in rapporto ai futuri trattamenti pensionistici) a sistema a ripartizione (sulla base del quale, le contribuzioni vengono prelevate per provvedere all'erogazione delle pensioni in essere)⁽²¹⁾. Sistema, quest'ultimo, attenuato con la previsione di un contributo di solidarietà a carico di coloro che superino un determinato limite di reddito, destinato all'adeguamento delle pensioni minime.

La legge n°773/1982 ha altresì: sostituito il sistema delle marche (c.d. "marche Giotto") con la contribuzione integrativa a carico della committenza in percentuale sul fatturato; indicizzato tutti gli elementi del nuovo sistema previdenziale; previsto l'iscrizione facoltativa alla Cassa dei geometri

(18) — Articolo 5, comma 1 dello Statuto, che ha recepito le previsioni della legge n°37 del 27 febbraio 1967 (che aveva eliminato il requisito dell'esercizio continuativo della professione posto dalla legge istitutiva, poi reintrodotta dalla legge n°236/1990).

(19) — Legge n°990 del 24 ottobre 1955.

(20) — Legge n°152 del 9 febbraio 1963; legge n°37 del 27 febbraio 1967; legge n°583 dell'8 agosto 1977.

(21) — L'equilibrio economico-finanziario della gestione previdenziale viene realizzato, nel sistema della ripartizione, attraverso il pareggio, in ogni anno, del gettito contributivo con gli oneri per le prestazioni erogate nell'anno di riferimento; tale sistema non comporta l'accumulo di riserve ed è fondato sul principio della solidarietà tra le generazioni.

iscritti all'albo e già provvisti di altra forma di assistenza obbligatoria⁽²²⁾.

Con la legge n°236 del 1990, tra l'altro⁽²³⁾, i neo diplomati sono stati esentati dal contributo integrativo.

Relativamente alle contribuzioni, è da segnalarsi che la Cassa, sulla base delle risultanze del bilancio tecnico all'1 gennaio 1997, che prospettavano un trend sfavorevole dei rapporti iscritti - pensionati e contributi - prestazioni, nel triennio all'esame, è intervenuta sia sul versante dei contributi che su quello delle pensioni.

Relativamente ai contributi, è stato disposto⁽²⁴⁾ l'aumento dei minimi⁽²⁵⁾ e dell'aliquota da applicare sui redditi professionali (dal 7% al 10% per il reddito sino a 133,4 milioni e dal 3% al 3,5% per il reddito eccedente tale importo).

Con riguardo ai trattamenti, è stato modificato il calcolo della pensione. E' stato, in particolare, mutato l'arco temporale da prendere in considerazione (dal 1998, i più elevati 15 redditi annuali professionali, rivalutati su 20 anni e, gradualmente, sino al 2008, i migliori 25 su 30), sono state modificate le percentuali da applicare progressivamente sulla media dei redditi considerati ai fini del calcolo della base pensionistica ed è stato introdotto un nuovo limite o scaglione di reddito (fino a 30 milioni). Le aliquote sono state fissate nel 2%; 1,75%; 1,50%; 1,10% e 0,70%⁽²⁶⁾.

(22) – La legge n°773/1982 ha, inoltre, elevato il periodo di iscrizione per il conseguimento della pensione di vecchiaia da venti a trenta anni e introdotto la pensione di anzianità e di invalidità parziale.

(23) – La legge n°236/1990 (che, come visto, ha, tra l'altro, reintrodotto il requisito della continuità professionale) ha anche previsto la corresponsione biennale d'ufficio del supplemento di pensione (spettante ai pensionati che continuano l'attività lavorativa ed attualmente disciplinato dall'articolo 2, comma 5 del Regolamento di previdenza) e variato il periodo contributivo di riferimento ai fini pensionistici (migliori dieci anni degli ultimi quindici). Con la deliberazione del Comitato dei Delegati n°18 del 22 dicembre 1997, sulla quale si è, in dettaglio, riferito nella precedente relazione, la corresponsione automatica del supplemento di pensione è stata tramutata (con effetto dal 1° gennaio 1998) in quadriennale.

(24) – Con la citata deliberazione n°18/1997 (che ha modificato, oltre al regolamento di previdenza, quello sulla contribuzione).

(25) – Il contributo soggettivo minimo è stato determinato in £ 2.500.000, quello minimo di solidarietà in £ 420.000 e la relativa percentuale di commisurazione è stata elevata dal 2,1% al 3%.

(26) – Si è intervenuti pure sulle pensioni di anzianità, alle quali è stato applicato un coefficiente di riduzione se liquidate con un'iscrizione ed una contribuzione compresa tra i 35 ed i 39 anni (del 15% per 35 anni; del 12% per 36 anni; del 9% per 37 anni; del 6% per 38 anni e del 3% per 39 anni). Con deliberazione n°53 del 28 settembre 2000, il riferimento dai 39 anni è stato portato ai 44 anni, con effetto dal 1° gennaio 2001.

Sulla base delle disposizioni e degli interventi ora cennati, può riassuntivamente segnalarsi che il finanziamento della gestione avviene attualmente attraverso:

- un contributo soggettivo, a carico degli iscritti, pari al 10% sullo scaglione di reddito sino a 135,7 milioni di lire⁽²⁷⁾ ed al 3,55 sullo scaglione eccedente, con un importo minimo (rivalutabile annualmente) di 2,540 milioni;
- un contributo integrativo, a carico di tutti gli iscritti all'albo, pari al 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA, con un contributo minimo di 736.000 lire.
- un contributo di solidarietà, a carico degli iscritti all'albo non iscritti alla Cassa, pari al 3% del reddito professionale netto, comunque non inferiore a 430.000 lire.

Si uniscono di seguito tabelle riassuntive - riferite all'ultimo quinquennio - relative ai vari tipi di contributo, nonché ai redditi e volumi di affari presi in considerazione ai fini della contribuzione.

Contributo soggettivo
(art. 10, legge n°773/82)

Anno	Contributo soggettivo minimo	Percentuale del contributo sul reddito professionale		
		limite reddito. art. 10, comma 1, legge n°773/82	art.10, comma1, lettera a)	art.10, comma 1, lettera b)
1995	1.950.000	117.300.000	7 %	3 %
1996	2.030.000	121.900.000	7 %	3 %
1997	2.140.000	128.400.000	7 %	3 %
1998	2.500.000	133.400.000	10 %	3,5 %
1999	2.540.000	135.700.000	10 %	3,5 %

(27) - Tale limite di reddito è quello scaturito dalla rivalutazione dello stesso. Il contributo soggettivo di 2,540 milioni è ridotto alla metà per un triennio dall'inizio dell'iscrizione per i geometri neodiplomati che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa.

Contributo integrativo
(art. 11, comma 6, legge n°773/82)

Anno	Percentuale del contributo sul volume di affari	Contributo minimo
1995	2,00 %	585.000
1996	2,00 %	609.000
1997	2,00 %	642.000
1998	2,00 %	750.000
1999	2,00 %	763.000

Contributo di solidarietà iscritti Albo
(art. 10, comma 6, legge n°773/82)

Anno	Percentuale del contributo sul reddito professionale	Contributo minimo
1995	2,10 %	340.000
1996	2,10 %	350.000
1997	2,10 %	370.000
1998	3,00 %	420.000
1999	3,00 %	430.000

Redditi minimi e volumi d'affari necessari
per il mantenimento del requisito della continuità professionale

Anno	Reddito professionale	Volumi di affari IVA
1995	6.900.000	9.100.000
1996	7.300.000	9.600.000
1997	7.600.000	10.000.000
1998	7.700.000	10.200.000
1999	7.800.000	10.400.000

* * * * *

Si riportano di seguito i dati sulle iscrizioni e sulle contribuzioni riferiti all'ultimo decennio.

Iscritti

Anno	Obbligatori Facoltativi	Solidarietà *	Totale
1990	58.219	21.203	79.422
1991	59.946	21.209	81.155
1992	58.371	21.600	79.971
1993	56.825	20.358	77.183
1994	57.967	19.872	77.839
1995	65.021	20.867	85.888
1996	67.061	19.937	86.998
1997	68.667	19.782	88.449
1998	69.799	19.746	89.545
1999	70.320	19.087	90.127

* Iscritti all'Albo professionale, ma non alla Cassa

Entrate contributive

(in milioni di lire)

Anno	Contributo soggettivo	Contributo di solidarietà	Contributo integrativo	Totale
1990	101.546	6.887	42.087	150.520
1991	110.548	6.580	46.109	163.237
1992	107.674	7.178	51.616	166.468
1993	114.403	7.587	55.720	177.710
1994	115.568	7.552	56.635	179.755
1995	148.755	8.408	62.536	219.699
1996	175.857	8.701	70.024	254.582 *
1997	187.831	8.951	73.367	270.149 *
1998	230.065	10.156	79.152	319.373 *
1999	245.822	10.709	81.153	337.684 *

* Al netto di contributi pregressi

Evidenziano le tabelle come i trend sia delle iscrizioni⁽²⁸⁾ che delle correlate contribuzioni siano risultati in crescita, in particolare nell'ultimo quinquennio.

(28) — Dal bilancio tecnico al 31 dicembre 1999 risulta che, a quella data, l'età media degli iscritti era, rispettivamente per maschi e femmine, di 43 e 32 anni, con un'anzianità media di iscrizione di 16 e 7 anni; il reddito professionale medio era, rispettivamente, di 30,6 e 26,4 milioni.

Quanto, in particolare, alle iscrizioni, può osservarsi che l'aumento del numero complessivo è stato determinato dalle iscrizioni obbligatorie e facoltative, essendo le iscrizioni di solidarietà diminuite dal 1995. Anche le iscrizioni obbligatorie e facoltative, che, dal 1995, hanno invertito il trend negativo riscontrato negli anni dal 1992 al 1994, non sono, peraltro, cresciute in maniera particolarmente significativa nell'ultimo triennio ed, in particolare, nel 1999.

Riguardo alle correlative entrate, va tenuto presente che il gettito dell'esercizio 1998 è stato negativamente influenzato dalle restituzioni dei contributi relativi ad anni precedenti, per complessivi 17 miliardi circa, disposte in applicazione della deliberazione consiliare n°141 del 23 giugno 1998.

Tale provvedimento è stato dalla Corte ritenuto condivisibile nella precedente relazione, nella quale si è pure segnalato che, peraltro, il Collegio Sindacale (con verbale 9/98 del 5 agosto 1998) aveva chiesto la revoca dello stesso.

La Cassa ha al riguardo precisato quanto segue. Con delibera consiliare n.383/94 dell'11 ottobre 1994, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n°7543/93, l'Ente ha riconosciuto, a domanda, l'iscrizione ex art. 2 della legge 24 ottobre 1955 n°990 ai geometri che, per il periodo 1956 - 1966, avendo esercitato la libera professione con carattere di continuità, erano iscritti nei ruoli di imposta di ricchezza mobile. Il riconoscimento dell'iscrizione retrodatata comportava, da parte dell'interessato, il versamento, per ogni annualità di retrodatazione, del contributo, rivalutato, dell'anno di riferimento, oltre agli interessi legali.

Con effetto dell'entrata in vigore della legge n°335/1995⁽²⁹⁾ e tenuto conto dei pareri dei Ministeri vigilanti, con delibera n.141/98 del 23 giugno 1998 è stata revocata la delibera n.383/94 a far tempo dal 17 ottobre 1995, essendo preclusa (dall'articolo 3, commi 8 e 10 della legge citata) la possibilità di ricevere versamenti di contributi previdenziali prescritti. Con lo stesso provvedimento sono state conseguentemente revocate tutte le delibere di concessione della retrodatazione adottate in vigenza ed in difformità della norma suddetta e respinte tutte le istanze di retrodatazione in corso, restituendo, ove versati, i contributi, maggiorati dei relativi interessi legali.

(29) — La legge n°335/1995, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio, ha recato il divieto del versamento di contribuzioni prescritte.

Essendosi quindi determinata la necessità di disciplinare nuovamente la materia, con la previsione di una forma di regolarizzazione che consentisse comunque la copertura assicurativa dei periodi contributivi prescritti, con delibera n°142/98 del 23 giugno 1998, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, in un primo momento, di fare riferimento al principio sancito dall'art.13 della legge n°1338/62, prevedendo la possibilità da parte degli interessati di costituire una rendita vitalizia per gli anni in questione o per parte di essi, versando la riserva matematica al fine di assicurare la relativa copertura previdenziale.

In un secondo momento, tenuto conto anche delle conformi indicazioni fornite dai Ministeri vigilanti, è stato adottato (con delibera consiliare n°141/99 dell' 8 settembre 1999, su mandato del Comitato dei Delegati conferito con delibera n°4/99, ambedue approvate dai Ministeri vigilanti) un criterio desumibile dal sistema di calcolo pensionistico che rispondesse maggiormente all'esigenza dell'equità e della graduazione dell'onere in relazione alle misure della prestazione pensionistica correlata al reddito. (Il nuovo onere è stato quantificato in misura pari, per ogni anno di retrodatazione, al 10% della media dei migliori dieci redditi annuali degli ultimi quindici rivalutati presi a base di calcolo della pensione già liquidata, liquidabile o comunque calcolabile in via ipotetica alla data dell'assunzione della delibera stessa, con un minimo non inferiore comunque, per ogni anno, alla contribuzione soggettiva obbligatoria minima per l'anno 1999. L'importo così calcolato è stato maggiorato nella misura del 20%).

L'introduzione di tale nuovo criterio di quantificazione, ancorchè comportante l'esborso da parte degli interessati di minor importo rispetto alla costituzione della rendita vitalizia, ha comunque procurato all'Ente un maggior introito finanziario di circa £. 40 miliardi, al netto di quello già incamerato per effetto della revocata delibera n°383/94, essendo state definite circa 1500 posizioni su circa 1990.

In seguito all'adozione della delibera n°141/99, il contenzioso scaturito dalla revoca della delibera n°383/94 (circa 2000 controversie) è in corso di esaurimento.

3.2) *I trattamenti pensionistici*

La Cassa assicura all'iscritto, al raggiungimento dei 65 anni di età e dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, un trattamento pensionistico di vecchiaia pari, per ogni anno di iscrizione, al 2% della media dei più elevati venticinque redditi annuali professionali, dichiarati ai fini IRPEF⁽³⁰⁾, rivalutati sulla base del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati⁽³¹⁾.

La Cassa eroga anche pensioni:

- di anzianità agli iscritti che abbiano maturato almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica ed agli iscritti che abbiano maturato 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, che siano in possesso dei requisiti fissati dalla legge n°335/1995 (e successive modificazioni) e con le riduzioni percentuali fissate dalla citata delibera della Cassa n°18/1997⁽³²⁾;
- di inabilità, qualora la capacità lavorativa dell'iscritto sia esclusa in modo permanente e totale in seguito a malattia od infortunio, purchè l'iscritto abbia almeno 10 anni (ridotti a 5 anni in caso di infortunio) di contribuzione;
- di invalidità, nel caso in cui la capacità all'esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione (la pensione è pari al 70% di quella di inabilità);
- indiretta, per decesso dell'iscritto in attività che abbia maturato almeno 10 anni di iscrizione;
- di reversibilità⁽³³⁾, in caso di morte di un pensionato diretto.

(30) — Risultanti dalle dichiarazioni relative ai trenta anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

(31) — Ai fini del raggiungimento dei venticinque anni, si applica un'apposita tabella adottata dalla Cassa con la delibera n°18/1997.

(32) — Coloro che cessano dall'iscrizione senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto ad ottenere il rimborso dei contributi (di cui all'articolo 10 della legge n°576/1980).

(33) — Pari al 60% della pensione diretta, se è superstite il solo coniuge o un solo figlio; all'80%, se sono superstiti il coniuge e un solo figlio o due soli figli; al 100%, se superstiti sono il coniuge 2 o più figli o se concorrono solo 3 o più figli.

Nelle tabelle che seguono vengono riportati - con riferimento all'ultimo triennio - gli scaglioni di reddito per il calcolo della pensione, il numero ed il tipo delle pensioni erogate, l'onere a tale titolo sopportato dalla Cassa e l'importo medio (annuo e mensile) dei vari trattamenti.

Scaglioni di reddito per il calcolo della pensione

Anno	2 %	1,71 %	1,43 %	1,14 %
1997	64.200.000	96.200.000	112.500.000	128.400.000

Anno	2 %	1,75 %	1,50 %	1,10 %	0,70 %
1998	30.000.000	66.800.000	100.000.000	116.900.000	133.400.000
1999	30.500.000	68.000.000	101.700.000	118.900.000	135.700.000

Numero e tipo delle pensioni erogate *

Anno	Vecchiaia		Anzianità		Invalidità		Superstiti		Totale
	N.ro	%	N.ro	%	N.ro	%	N.ro	%	
1997	7.439	47,99	456	2,94	1.416	9,13	6.192	39,94	15.503
1998	8.093	49,16	618	3,75	1.397	8,49	6.354	38,60	16.462
1999	8.398	49,10	639	3,74	1.400	8,19	6.665	38,97	17.102

*Escluse le rendite vitalizie.

Spesa per le pensioni erogate *

(in milioni di lire)

Anno	Vecchiaia		Anzianità		Invalidità		Superstiti		Totale
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	
1997	134.350	62,80	15.628	7,30	16.634	7,77	47.355	22,13	213.967
1998	155.553	62,87	22.224	8,99	17.726	7,16	51.921	20,98	247.424
1999	168.957	63,49	23.374	8,79	18.072	6,79	55.687	20,93	266.090

* Escluse le rendite vitalizie. Gli importi concernono il carico delle pensioni esistenti al 31.12 di ogni anno e non all'onere sostenuto nei singoli esercizi, riportato in bilancio (comprendente anche gli arretrati delle nuove liquidazioni)

Importi medi delle pensioni

Pensioni al 31.12.1997	Numero	Importo annuo	Importo medio annuo	Importo medio mensile
Pensioni di vecchiaia	7.439	134.349.904.000	18.060.210	1.389.247
Pensioni di anzianità	456	15.627.742.000	34.271.364	2.636.259
Pensioni di invalidità e inabilità	1.416	16.634.722.000	11.747.685	903.668
Pensioni ai superstiti	6.192	47.354.788.000	7.647.737	588.287
Rendite vitalizie	21	16.947.000	807.000	67.250
Totale	15.524	213.984.103.000	13.284.083	1.060.314

Pensioni al 31.12.1998	Numero	Importo annuo	Importo medio annuo	Importo medio mensile
Pensioni di vecchiaia	8.093	155.553.007.000	19.220.685	1.478.514
Pensioni di anzianità	618	22.223.923.000	35.961.040	2.766.234
Pensioni di invalidità e inabilità	1.397	17.725.557.000	12.688.301	976.023
Pensioni ai superstiti	6.354	51.921.337.000	8.171.441	628.572
Rendite vitalizie	25	22.060.000	882.400	73.533
Totale	16.487	247.445.884.000	15.008.545	1.154.503

Pensioni al 31.12.1999	Numero	Importo annuo	Importo medio annuo	Importo medio mensile
Pensioni di vecchiaia	8.398	168.956.584.329	20.118.669	1.547.590
Pensioni di anzianità	639	23.374.308.971	36.579.513	2.813.809
Pensioni di invalidità e inabilità	1.400	18.072.216.903	12.908.726	992.979
Pensioni ai superstiti	6.665	55.687.393.580	8.355.198	642.708
Rendite vitalizie	24	23.197.000	966.542	80.545
Totale	17.126	266.113.700.783	15.538.579	1.195.275

Come agevolmente si ricava dai dati sopra riportati, nel periodo considerato, il numero totale delle pensioni è costantemente aumentato e, nell'ambito dei vari trattamenti, sono cresciute in maniera considerevole le pensioni di vecchiaia e, soprattutto, di anzianità, che, insieme, hanno costituito, costantemente, più del 70% dell'onere complessivo.

Si evidenzia, di seguito, l'andamento, nel quinquennio 1995 - 1999, del rapporto iscritti - pensionati.

Rapporto iscritti - pensionati

	1995	1996	1997	1998	1999
A) Iscritti *	65.021	67.061	68.667	69.799	70.320
B) Pensionati	13.482	14.670	15.503	16.462	17.102
Rapporto (A/B)	4,8	4,5	4,4	4,2	4,1

* obbligatori e facoltativi

Mostrano chiaramente i dati riportati come il rapporto iscritti - pensionati - pur essendo sempre stato positivo - sia andato peggiorando nel periodo considerato, essendo il numero dei beneficiari cresciuto in misura maggiore di quello degli iscritti.

Proseguendo nell'analisi, viene ora riportato il trend, nel quinquennio considerato, del rapporto tra il numero degli iscritti ed il numero complessivo delle sole pensioni di anzianità e vecchiaia.

Rapporto iscritti - pensioni di anzianità e vecchiaia

	1995	1996	1997	1998	1999
A) Iscritti	65.021	67.061	68.667	69.799	70.320
B) Pensioni anzianità e vecchiaia	6.326	7.172	7.895	8.711	9.037
Rapporto (A/B)	10,2	9,3	8,6	8,0	7,7

Rapporto che, pur essendo stato costantemente ed ampiamente positivo, è risultato, peraltro, in considerevole peggioramento, nel quinquennio, e che mostra, non solo che - come si ricava dal precedente raffronto - alla lievitazione del numero dei beneficiari non ha corrisposto un analogo incremento della popolazione attiva, ma anche che l'aumento di quest'ultima non è sufficiente a compensare il costante lievitare, nel tempo, del numero delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, essendo risultato che mentre, nel 1995, ad ognuno di tali pensionati corrispondevano, più di 10 iscritti, questi ultimi sono stati solo poco più di 7 nel 1999.

Dati che devono indurre ad attente riflessioni, soprattutto in considerazione del ragguardevole incremento, nel quinquennio, del numero delle pensioni di anzianità (passate dalle 108 del 1995 alle 639 del 1999).

**3.3) Le entrate contributive. Le spese per prestazioni istituzionali.
I relativi saldi.**

Si evidenzia di seguito l'andamento, nel triennio, delle entrate contributive e degli oneri sopportati dalla Cassa per l'erogazione delle prestazioni previdenziali con i relativi saldi ed indici di copertura.

Saldo entrate contributive - prestazioni

	<i>(in milioni di lire)</i>			
	1996	1997	1998	1999
Entrate contributive *	262.394	277.395	331.960	367.482
Prestazioni istituzionali **	203.153	256.133	263.296	278.990
Saldo contributi / prestazioni	59.241	21.262	68.664	88.492
Indice di copertura	1,29	1,08	1,26	1,31

* Importi comprensivi di contributi pregressi

** Importi comprensivi dell'indennità di maternità (per milioni 1.263, 1.266 e 1.811, rispettivamente, nel 1997, 1998 e 1999)

Dai dati ora riportati emerge che sia il saldo che l'indice di copertura sono migliorati nel triennio.

L'incremento è stato rilevante soprattutto nel 1998, anno nel quale il gettito contributivo è aumentato di 54,6 miliardi rispetto al 1997, segnando un'inversione di tendenza rispetto alle risultanze degli esercizi precedenti, nei quali il differenziale tra entrate e spese previdenziali era andato diminuendo. Tale incremento del 1998 è da riferirsi, essenzialmente, agli effetti della citata deliberazione del Comitato dei Delegati del 22 dicembre 1997 con cui è stato disposto l'aumento dei minimi contributivi e della quota di prelievo⁽³⁴⁾. L'ulteriore incremento delle entrate contributive nel 1999 (+35,5 miliardi) è da riferire sia all'aumento del numero degli iscritti, sia ai maggiori valori imponibili dichiarati dai professionisti⁽³⁵⁾.

(34) — Al riguardo è da rilevare che gli importi del gettito del 1998 e di quello del 1997 non sono del tutto omogenei, in quanto il dato consuntivo del 1997 è comprensivo anche dei contributi relativi a periodi pregressi iscritti nei ruoli 1997.

(35) — Se si depura l'incremento degli introiti derivanti dal recupero dei periodi contributivi pregressi (disposto in applicazione della deliberazione del C.A. n°144/1999), lo stesso si riduce a 18,8 miliardi.